

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale
Ufficio III- Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola

Prot. 5753

Bari, 27 maggio 2005

Ai sigg. Dirigenti
dei Centri servizi Amministrativi
della Regione Puglia Loro sedi

Ai sigg. Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Puglia Loro sedi

e p. c.
Alle Segreterie regionali delle OO.SS.
del Personale della Scuola Loro sedi

OGGETTO: determinazione dell'organico dei posti di sostegno per l'a.s.2005-2006.

1. Notoriamente l'integrazione degli alunni in situazione di handicap è un processo delicato quanto complesso che deve basarsi sull'apporto congiunto e sinergico di diversi contributi, sia da parte dell'Amministrazione scolastica che definisce la dotazione dei docenti di sostegno, che da parte di componenti scolastiche, organi rappresentativi, livelli istituzionali (Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, ...), enti locali, associazioni operanti nel settore dell'integrazione dei disabili, ecc...

Non sembri fuori luogo, perciò, richiamare all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nella determinazione della dotazione di personale, necessaria a coprire le richieste di integrazione scolastica, la ormai condivisa considerazione che l'assegnazione dei posti di sostegno non può essere ritenuta l'unica misura per consentire la migliore integrazione, essendo ormai unanimemente condiviso che l'assegnazione di un numero sempre più alto di "ore di sostegno" non risolve automaticamente il problema dell'alunno, ma può anche:

- costituire un ostacolo obiettivo all'integrazione, in quanto può impedire che il docente specializzato sia una risorsa per l'intera classe, per l'insieme del gruppo docente o del consiglio di classe e si trovi, invece, suo malgrado, a svolgere il ruolo di unico tutore e "assegnatario" dell'allievo in situazione di handicap;
- consentire alla classe di procedere nella sua attività senza programmare interventi e situazioni che favoriscono l'integrazione: l'alunno con disabilità corre il rischio di rimanere un soggetto "aggiuntivo", di fatto non integrato nella classe;
- "aumentare" la delega all'insegnante di sostegno, con un doppio isolamento dell'alunno e del docente, ed implicazioni negative sul piano della comunicazione, dell'autonomia, della socializzazione e della vita relazionale, oltre che dell'apprendimento.

Pertanto, si richiede da parte dei dirigenti scolastici, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilità, una particolare attenzione nelle fasi di esame delle richieste di posti di sostegno, particolarmente di quelli in deroga al normale rapporto docente alunni di cui all'art. 40 della legge 27.12.1997 n. 449.

Come è noto, la legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003), all'art. 35, recante misure di

razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica, attribuisce esclusivamente ai direttori generali degli uffici scolastici regionali la competenza ad attivare i posti di sostegno compresi quelli in deroga, innovando così la normativa previgente che assegnava ai dirigenti scolastici la stessa competenza per le esigenze accertate dopo il 1° agosto di ciascun anno.

Ciò posto, questa Direzione Generale, che ha già ripartito la dotazione regionale dei posti di organico consolidato e dell'organico aggiuntivo regionale di cui al decreto interministeriale allegato alla c.m. n. 36 del 8.3.2005, deve provvedere entro il prossimo 10 luglio, ad assegnare anche i posti in deroga, sulla base dell'individuazione del reale fabbisogno delineatosi nelle singole istituzioni scolastiche, per consentire ai dirigenti dei C.S.A. di completare l'assegnazione con provvedimenti di durata annuale di docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche entro il 31 luglio, termine posto dall'art. 4 della legge 20.8.2001 n. 333.

A tale scopo, si impartiscono le seguenti istruzioni operative, facendo riserva di diramarne altre per assicurare l'integrazione scolastica a eventuali nuovi disabili particolarmente gravi ammessi alla frequenza dopo l'inizio dell'anno scolastico.

2. La quantificazione della consistenza delle risorse aggiuntive all'organico consolidato è rimessa ai C.S.A., quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale, i cui Dirigenti, avvalendosi dei Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (Gruppi H), valuteranno le proposte delle singole istituzioni scolastiche, adeguatamente documentate ai sensi dell'art. 41 del D.M.24.7.1998, n. 331.

A tal fine i Dirigenti scolastici vorranno curare l'acquisizione e la redazione della documentazione prevista dall'Atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPR 24.2.1994 (Diagnosi funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato). Quindi, sono tenuti a far pervenire al competente CSA un elenco riassuntivo nominativo (c.d. modello H) degli alunni in situazione di handicap, anche al fine di verificare che non vi siano duplicazioni dello stesso nominativo o che l'alunno sia uscito dal sistema scolastico. Detto elenco va corredato, per ogni alunno disabile, della diagnosi funzionale, sempre che non sia stata già inviata nel passato.

Si coglie l'occasione per ricordare che il PDF è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art.12 della legge 104 del 1992, a conclusione della scuola per l'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Le eventuali richieste di deroga al normale rapporto - un insegnante ogni quattro alunni disabili - per situazioni di particolare gravità, dovranno essere accompagnate, a pena di nullità, dalla diagnosi funzionale rilasciata dalla AUSL competente e dalle informazioni contenute nel Progetto Educativo Individuale articolato secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.M. 331 del 24.7.1998. La richiesta del dirigente scolastico dovrà comunque essere coerente con la diagnosi funzionale.

A tal proposito si rammenta che la revisione della diagnosi funzionale da parte della AUSL non implica automaticamente l'incremento del normale rapporto (1/4), ma impone una particolare motivata valutazione da parte del Gruppo H sul piano didattico in relazione al PEI.

2.1 Con particolare riguardo alla documentazione, giova rammentare che, nel primo anno di scolarizzazione, la diagnosi funzionale attestante il livello di gravità sarà il documento di riferimento per la valutazione della necessità di sostegno.

Per i casi di passaggio dalla 5^ classe della scuola primaria alla 1^ classe della scuola secondaria di 1° grado, il dirigente scolastico della scuola primaria curerà la trasmissione della documentazione alla scuola secondaria di 1° grado, compresa l'eventuale richiesta di deroga. E' opportuno rammentare che non è possibile assegnare ore di sostegno ad alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado che compiano il 18° anno d'età entro il 31 agosto 2005 (cfr.

sent. 226/2001 Corte Cost.); resta inteso che costoro potranno esercitare il diritto all'istruzione mediante la frequenza di corsi per adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media. Nei casi di iscrizione agli istituti superiori, i dirigenti delle scuole secondarie di 1° grado invieranno agli istituti interessati tutta la documentazione con la relazione di verifica finale. Al fine di garantire la necessaria continuità educativa, per gli alunni iscritti per la prima volta i competenti Dirigenti convocheranno il Gruppo H. di istituto, integrato (ove possibile) dalla presenza dei docenti della scuola media di provenienza, per l'individuazione dell'Area disciplinare più opportuna per l'alunno, tenendo conto che i parametri di riferimento per tale individuazione sono:

- a) il tipo di scuola scelto;
- b) la tipologia della minorazione;
- c) i risultati raggiunti nell'ambito del Piano Educativo Personalizzato in atto nella scuola secondaria di 1° grado.

L'osservanza di detto iter procedurale dovrà risultare da un estratto del verbale del Gruppo H di istituto, da allegare al precitato "elenco riassuntivo".

Per gli alunni già frequentanti, i rispettivi Consigli di Classe procederanno alla riconferma dell'Area disciplinare o ad un eventuale mutamento di area, qualora ne ravvisassero la necessità, motivando la scelta con una apposita relazione.

E' da evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap (cfr. art. 3 D.M. 25.5 .1997 n. 170).

Nei casi in cui gli alunni frequentino per la 3° volta una stessa classe, alla documentazione sopra richiesta dovrà essere allegata copia della delibera con la quale il collegio docenti ha motivato la decisione. Analogamente, in caso di permanenza nella scuola per l'infanzia di bambini in situazione di handicap che abbiano superato il 6° anno di età, alla documentazione sopra richiesta, va allegata copia del verbale del consiglio di intersezione.

In mancanza della surrichiamata documentazione non potrà essere istituito alcun posto di sostegno e - giova sottolinearlo - potrà anche essere modificato il numero dei posti di organico consolidato già assegnati, con conseguente spostamento dell'eventuale docente titolare, proprio per soddisfare il precetto legislativo di rigorosa corrispondenza tra risorsa di personale specializzato ed alunno in situazione di handicap.

Qualora non si sia già provveduto, gli elenchi degli alunni e la relativa documentazione dovranno pervenire ai C.S.A. nel minor tempo possibile, ma comunque non oltre il 15 giugno prossimo. Per favorire il lavoro dei Gruppi H provinciali, la documentazione dovrà essere inviata con distinte lettere per ciascun ordine di scuola.

3. I Dirigenti dei CCSSAA, sulla base del lavoro istruttorio compiuto dai rispettivi Gruppi H, rappresenteranno alla scrivente Direzione Generale "il quadro" delle esigenze accertate, specificando il numero degli alunni, il numero dei posti, la tipologia e la analitica allocazione degli stessi, distinti per ordine di scuola. Tale "quadro" va redatto utilizzando lo schema riportato negli allegati file xls (formato 6.0/95): allegato A) per la scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; allegato B) per la scuola superiore.

Le proposte dei Dirigenti scolastici dovranno essere validate dal Dirigente del CSA sulla base delle valutazioni del Gruppo H, attestando che le richieste sono tutte suffragate dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente. Sulle proposte, così definite, verrà data, a livello provinciale, adeguata informativa alle OO.SS. di categoria.

E' appena il caso di ricordare che il fabbisogno delle cinque province dovrà essere contenuto nei limiti della dotazione regionale risultante dall'organico consolidato e dall'organico aggiuntivo. Solo eccezionalmente, in presenza di handicap particolarmente gravi, potranno

essere istituiti posti in deroga ai sensi dell'art 40, comma 1°, della legge 27.12.1997 n.49 e dell'art. 26, comma 16, della legge 23.12.1998 n. 448.

Il provvedimento istitutivo dei posti di sostegno in argomento verrà definito da questa Direzione Generale non oltre il 10 luglio prossimo per consentire ai Dirigenti dei CC.SS.AA. di portare a termine le operazioni di nomina di propria competenza entro il 31 luglio successivo. Pertanto, è indispensabile, per effettuare le valutazioni di competenza, che "il quadro" di ciascuna provincia venga qui trasmesso dal C.S.A. non oltre il 1° luglio per posta elettronica (direzione-puglia@istruzione.it) ed in seguito, entro il 10 luglio, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.

Confidando nel consueto senso di collaborazione, si raccomanda il più scrupoloso rispetto di tutti i termini suindicati.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori